

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
COMUNE DI SAN QUIRINO

PRGC
Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE n°79
LR 5/2007 e s.m.i.

**ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE (PPR)**
commi 3 e 4, art.57quater della LR 5/2007 e s.m.i.

arch.giorgio del fabbro
udine vicolo pulesi 1 – tel.fax.0432.501869
mail /PEC giorgio.delfabbro@landsistemi.it / giorgio.delfabbro@archiworldpec.it
collaborazione arch.mara marton, dott.arch.elena panzera

gennaio 2023

INDICE

1. PREMESSA E CONTENUTI DELLA VAR.79 AL PRGC	1
2. ADEGUAMENTO AL PPR	2
3. CONCLUSIONI	7

Elaborato di sintesi

1. PREMESSA E CONTENUTI DELLA VAR.79 AL PRGC

I contenuti della presente var.79 al PRGC attuano quanto già delineato nelle Direttive deliberate il 19.12.2019 dal Consiglio Comunale, specificatamente in riferimento alla riclassificazione della sottozona agricola E6.2.

La var.79 rientra nei disposti dell'art.63bis, co.1, della LR 5/2007. Nello specifico, viene individuata, introdotta cartograficamente e normata una nuova zona omogenea, al fine di consentire la realizzazione di attrezzature per attività sportive inerenti l'attività ippica e annessi alla stessa. Vengono, altresì, affrontati i disposti dell'57quater, ai commi 3 e 4, dal momento che per la presente variante è richiesto l'adeguamento al PPR. La nuova zona introdotta è denominata **"Zona EQ per attività e attrezzature ippiche"**, e modifica l'attuale azionamento dell'area interessata classificata in sottozona agricola E6.2; la variante, inoltre, integra le NdiA e aggiorna i contenuti del Piano Struttura, specificando gli obiettivi da perseguire e le strategie da assumere per l'insediamento di un centro ippico.

Con la presente variante, si interviene, altresì, per **correggere il refuso cartografico inerente l'attuale posizione dell'elettrodotto sul PRGC** vigente, recependo la posizione reale dell'elettrodotto individuato dal PPR FVG e delle relative fasce di rispetto, operazione oggettivata dall'effettivo stato dell'arte dell'infrastruttura.

2. ADEGUAMENTO AL PPR

La var.79 al PRGC, il cui percorso è disposto ai sensi dell'art.63bis della LR 5/2007 e s.m.i., è interessata dall'attività di adeguamento al PPR ai sensi dei co.3 e 4 dell'art.57quater della citata legge, non essendo il PRGC conformato allo stesso PPR.

A tal riguardo, si procede con la dimostrazione di coerenza dei contenuti della variante (modifiche parziali e puntuali nell'ambito del territorio comunale), rispetto agli obiettivi statutari e di qualità, nonché a indirizzi e direttive di PPR relativi ai beni paesaggistici di cui agli artt.136 e 142 del Codice.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

- a)** la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;
- b)** il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.Lgs. 42/2004;
- c)** il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

Nello specifico, la variante introduce alcune modifiche azzonative al PRGC vigente, aggiorna il Piano Struttura ed integra le NdiA funzionalmente all'unica previsione di intervento (area riconosciuta come scuderia Sandys) localizzata a sud del tessuto residenziale di San Foca.

Le modifiche interessano l'area di tutela (parte III[^], c.1, lett.c), art.142, D.Lgs. 42/2004) denominata "Roggia San Foca, S.Quirino e Cordenons". In merito si rinvia ai contenuti del paragrafo "2.1 Ulteriori osservazioni" della Relazione di variante in cui si mette in evidenza la mancata conferma da parte del PPR FVG dei contenuti della var.18 al PRGC, approvata con Delibera del CC n.64 il 05/06/1997 e approvata dalla Regione nel 1998. Si evidenzia, di seguito, l'incongruenza localizzativa del tracciato della Roggia n.30 che, secondo il PPR FVG, interessa parzialmente l'area, comprendendola entro la fascia di rispetto, mentre rispetto agli esiti della var.18 al PRGC risulta significativamente distante dall'area in esame.



Fig.1 Estratto cartografico ricognizione PPR

L'area in oggetto è ascrivibile all'ambito di Paesaggio **AP7 Alta Pianura Pordenonese**. Consultando quanto indicato nell'AP7, la superficie interessa, tra le Invarianti strutturali, l'Ecotopo con funzione di connettivo "tessuto connettivo rurale" identificato con **"07102 area rurale tra San Leonardo Valcellina e San Quirino"**, caratterizzato da un mosaico di campi chiusi in cui si rinvenivano rari prati stabili e pochi boschetti, per lo più di robinia.

Categoria di progetto: da rafforzare

In merito, si richiama quanto indicato a pag.74 dell'AP7 - Disciplina d'uso

Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale disciplinano:

- **la conservazione, il ripristino e l'incremento dei prati stabili e degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate.**

Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale individuano:

- **le formazioni vegetali arboree ed arbustive**, siepi e filari costituiti prevalentemente da specie autoctone **per i quali non sono ammessi interventi di abbattimento**, ad eccezione di interventi di taglio di singoli individui che non interrompano la continuità della formazione vegetale, né interventi di capitozzatura (ad eccezione del pollarding o testa di salice su specie che tipicamente sono gestite con questa modalità es. gelso); le formazioni vegetali trattate a ceduo ove gli interventi manutentivi periodici sono sempre ammessi;

- i varchi nelle aree urbanizzate e ne garantiscono la conservazione della funzionalità ecologica.

La pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano:

- la mitigazione dell'impatto della viabilità e rafforzamento degli elementi di connessione con la area core 07001 Magredi di Pordenone.

In relazione ai contenuti della presente variante, non risulta necessario provvedere ad ulteriori equipaggiamenti vegetali per ridurre l'impatto visivo sul paesaggio, dal momento che il Corso d'acqua della Roggia San Foca, S.Quirino e Cordenons (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche tutelate) è isolato da una consistente cintura vegetativa composta da **robinieti** ad alto fusto che ne celano la presenza.

A sostegno di quanto affermato si richiamano di seguito, anche gli Habitat rilevati nell'area e relativa ortofoto:



- D1 Prati polifittici e coltivazioni ad erba medica
- D15 Verde pubblico e privato
- D2 Colture intensive erbacee a pieno campo e legnose (mais, soia, vigneti e pioppeti)
- D6 Boschetti nitrofilii a Robinia pseudacacia e Sambucus nigra

Come si evince dalle immagini, l'area è interessata dall'Habitat "D6 Boschetti nitrofilo a Robinia pseudacacia e Sambucus nigra". Inoltre, l'attuale proprietà della Scuderia Sandys è delimitata, per quasi la sua totalità, da una siepe che si sviluppa perimetralmente al sito senza soluzioni di continuità.

Alla luce dell'attuale componente vegetale dell'area, la variante recepisce le Discipline d'uso previste per il tessuto connettivo rurale **"07102 area rurale tra San Leonardo Valcellina e San Quirino"**; in particolare *"(...) la conservazione, il ripristino e l'incremento (...) degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate"*, prevedendo la conservazione, all'interno del grafico "Allegato 1" delle NdiA, dei boschetti di robinia; **in merito, non potranno essere ridotti i filari e i boschetti di robinia che rientrano all'interno della zona EQ, specificatamente all'interno del perimetro PRPC.**

Gli interventi consistono, inoltre, nell'individuazione di perimetri di inviluppo a nord dell'area di pertinenza, atti a regolare l'insediamento delle nuove strutture, e nella predisposizione lungo il fronte sud in prossimità della Roggia tutelata di una **"fascia di protezione verde lungo le sponde"**, *le cui dimensioni vengono precisate graficamente, con individuazione planimetrica e indicazione delle dimensioni minime. Si ritiene che tale fascia di natura vegetale prevista in norma possa ritenersi quale adeguata forma di compensazione della riduzione della zona agricola.*

Viene istituita una fascia di protezione verde di 30m (inedificabile), ove non è consentita alcuna attività edilizia se non nei limiti di insediamento dei ricoveri animali con specifiche caratteristiche (paddock), destinandola esclusivamente a interventi di carattere paesaggistico. A tal riguardo, l'art.42BIS – ZONA OMOGENEA EQ, al comma 5 si dispone:

"La fascia di rispetto, denominata "FASCIA DI MITIGAZIONE" (30m) è interessata unicamente da interventi a verde arbustivo e arboreo; è, pertanto, inedificabile fatta eccezione per la realizzazione di recinzioni preposte all'esercizio di attività ippiche sportive all'aperto, o ricoveri animali.

Entro tale fascia è ammessa la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero (paddock), ovvero funzionali allo svolgimento di attività ludico-didattiche riferibili all'ambito ippico. Tali strutture dovranno essere realizzate in materiali ecocompatibili.

Entro tale fascia sono ammesse le recinzioni in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni. Le previsioni di progetto a verde dovranno contenere la specifica degli impianti vegetali con l'indicazione e localizzazione delle essenze arboree ed arbustive da piantumare."

In riferimento all'art.57quater della LR 5/2007 e s.m.i. (Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR), si riscontrano i termini di adeguamento al PPR della presente var.79 al PRGC alla luce del comma 3:

3. *L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:*

a) *la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;*

Relativamente agli **indirizzi** disposti con il comma 6 dell'art.23 delle NTA del PPR, le modifiche introdotte rispettano i temi espressi, poichè non delineano azioni ed effetti divergenti, non generano criticità, non compromettono i termini e le modalità di futura conformazione del PRGC al PPR nel merito degli obiettivi fissati in quanto:

- vengono salvaguardati e valorizzati i caratteri morfologici, percettivi e identitari dell'asta fluviale presente, non consentendo alcuna attività di frammentazione, riduzione, eliminazione e trasformazione;
- il nuovo azzonamento, e i dettagli introdotti nelle NdiA, determinano gli inviluppi entro i quali viene consentita l'edificazione, indicando fasce di rispetto / distanza nel versante del corso d'acqua di 30m;
- le NdiA dispongono i termini di intervento per le superfici scoperte entro il perimetro del PRPC, al fine di conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche, garantire l'accessibilità e la fruibilità delle aree contermini e comprese, salvaguardare e migliorare la qualità delle formazioni vegetali ripariali.

Relativamente alle **direttive** disposte con il comma 7 dell'art.23 delle NTA del PPR, le modifiche introdotte non generano potenziali attività critiche, controllano la capacità d'uso del suolo, subordinano ogni attività alla salvaguardia e riqualificazione dell'asta fluviale, non riducono le progettualità conformative future tra PRGC e PPR poichè:

- si precisa la definizione azzonativa, si localizzano gli interventi entro un range superficiale, si determina il dettaglio della destinazione d'uso;
- vengono fissate le propedeuticità normative nell'articolo specifico, indirizzate le progettualità edificatorie e ambientali-paesaggistiche (parametri edilizi, distacchi, tipologie e destinazioni d'uso, superfici a verde, elementi e modalità piantumative, ecc.).

*b) il recepimento delle **prescrizioni d'uso** relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;*

Relativamente alle **prescrizioni d'uso** disposte con il comma 8 dell'art.23 delle NTA del PPR, la var.79 in oggetto non riduce bensì controlla il consumo del suolo per le attività edilizie; all'interno delle sottozone EQ.1 ed EQ.2 vengono individuati specifici perimetri di inviluppo, concentrando l'insediamento dei nuovi corpi di fabbrica in prossimità di superfici già parzialmente edificate, puntualizzando i parametri ed i criteri di insediamento per le nuove volumetrie nell'art.42bis delle NdiA:

- l'articolo converge con le prescrizioni d'uso dettate al comma 8 relativamente all'inammissibilità della lett.a) ai punti 1), 4) 8); gli interventi di nuova costruzione non prevedono l'alterazione della morfologia fluviale né comportano la riduzione visiva di scorci del corso d'acqua;
- l'articolo indica le modalità progettuali ed attuative d'intervento, nell'ambito dei disposti del comma 8 relativamente alla lett.b) al punto 1), al fine di evitare l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;
- l'articolo definisce caratteristiche e parametri urbanistici in maniera tale da garantire l'inserimento armonioso all'interno del paesaggio circostante con particolare attenzione al bene tutelato;
- le attività previste sono ammissibili nell'ambito del privilegio d'uso di tecnologie ecocompatibili e l'inserimento secondo i principi, modalità, tecnologie e materiali disposti nell'articolo di norma specifico.

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

In riferimento alla tav.P3 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti" del PPR, specificatamente alle tematiche individuate dal grafico entro il contesto interessato dalla var.79, si rileva la sola presenza di "Aree tutelate per legge (D.Lgs 42/2004, art.142)", relativamente al corso d'acqua e fascia di rispetto. Pertanto, non vengono prese in considerazione misure di salvaguardia oltre a quelle per la tutela del corso d'acqua e del suo ambito espresse e disposte attraverso le NdiA della var.79 al PRGC.

In prossimità del limite nord del sito in esame, la cartografia del PPR individua l'infrastruttura dell'elettrodotto e la identifica come "Elettrodotto 32 kvolt con **"alto"** grado di compromissione in virtù della seguente categoria/tipo di alterazione di paesaggio f) **Deconnotazione** (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).

In riferimento agli Elettrodotti come **Fattore di compromissione e degrado**, a pag.108 dell'AP7 si legge "Rottura degli equilibri visuali, alterazione della percezione dei luoghi determinati dalla presenza di elementi morfologico-paesaggistici artificiali, che contrastano con gli elementi naturali/agricoli caratteristici dell'intorno".

Il PPR indica, inoltre, i seguenti **Obiettivi di qualità paesaggistica**:

- Tutelare la qualità visiva del paesaggio;

- Salvaguardare le visuali d'interesse panoramico;
- Evitare la perdita di identità e connotazione dei luoghi;
- Corretto inserimento paesaggistico e di salvaguardia della realtà maggiormente vulnerabili per caratteri naturali e/o culturali del paesaggio, minimizzando l'impatto visivo delle palificazioni.

Mentre come **Indirizzi**, per gli elettrodotti ad alta e media tensione:

- Per la manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del terreno, i sostegni degli elettrodotto aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci.

Nell'art.33 c.1 delle NTA, il PPR riconosce le aree compromesse e le aree degradate quale elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione.

In riferimento al PPR a pag.4 dell'All.B3 Abaco delle aree compromesse e degradate:

"I paesaggi compromessi e degradati per cause antropiche si legano alla presenza di strutture e infrastrutture di diverso tipo (...) che impattano negativamente sul paesaggio in diverso modo: in termini percettivi, estetici o visuali, in termini di riconoscimento identitario di luogo."

In merito, il PPR riconosce tra le tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di alterazione e compromissione del paesaggio regionale:

e) gli elettrodi.

Fonte: Catasto elettrodotto con tensione superiore a 130 kV di ARPA FVG (<http://www.arpaweb.fvg.it/rlf/gmapslf.asp>)

Dal momento che l'infrastruttura in esame non attraversa il comparto in oggetto non si ritiene necessario promuovere attività di mitigazione.

Si ritiene che la variante non asseconi compromissione e degrado del paesaggio in quanto non interferisce con l'elettrodotto in esame. Le cinture vegetali rappresentate da siepi che perimetrano attualmente l'ambito di pertinenza del centro ippico già costituiscono un valido elemento mitigativo rispetto all'infrastruttura in esame. Le siepi, infatti, sviluppandosi senza soluzioni di continuità nell'area fungono da schermo visivo, minimizzando l'impatto dei tralicci.

In riferimento alla tav.PS3 *"Parte strategica - le reti"* del PPR, specificatamente alle tematiche individuate dal grafico stesso entro il contesto interessato dalla var.79, si rileva, per il sistema della Rete ecologica, l'ecotopo **"connettività"**, oltre che quello della Rete di mobilità lenta, che tra le *Linee notevoli strategie modalità lenta* individua quella di **"Rafforzare, realizzare connessioni ciclopedonali tra percorsi"**.



Si ritiene che le misure adottate nei riguardi della Roggia nonché quelle previste per il contenimento dell'uso del suolo e la tutela dei boschetti di robinia possano ritenersi sufficienti a valorizzare l'ecosistema dell'area nonché a promuovere la mobilità lenta. Inoltre, la stessa attività ippica promossa con la variante all'interno dell'area in oggetto contribuisce ad incentivare, di per sé, una fruizione lenta e sostenibile del territorio.

3. CONCLUSIONI

Le modifiche di variante si limitano a rendere più efficiente ed attrattiva un'attività che è già in essere e, per propri principi, approcci e caratteristiche, sensibile al paesaggio naturale.

L'attività ippica, infatti, presuppone la perimetrazione e la delimitazione di ampi spazi che non modificano per la loro natura il suolo. Viene, quindi, garantita buona parte della permeabilità dei suoli.

La variante determina gli inviluppi entro i quali viene consentita l'edificazione e ne precisa i contenuti nelle NdiA, al fine di orientare la progettazione verso l'introduzione di strutture dal limitato impatto ambientale oltre che paesaggistico.

Si ritiene sostenibile dal punto di vista paesaggistico, l'intervento in oggetto anche alla luce delle seguenti considerazioni:

- L'attuale scuderia Sandys necessita di idonei spazi coperti non solo per potenziare le attività in essere, praticando le attività ludico-didattiche anche durante condizioni meteorologiche avverse (pioggia etc.), ma anche per iniziarne di nuove, come ad esempio, l'ippoterapia, garantendo uno spazio protetto.
- L'attuale ambito della scuderia risulta, inoltre, debitamente perimetrata da siepi e circondata da filari alberati che isolano il bacino pertinenziale dalle restanti componenti paesaggistiche in particolar modo dal bene tutelato rappresentato dalla Roggia. La variante non riduce la componente vegetale presente e le scelte orientano la progettazione a rispettare quanto previsto per la valorizzazione e la conservazione della Roggia tutelata.
- In merito alla "Roggia di S.Foca, S.Quirino e Cordenons", il Comune di San Quirino si è espresso denunciando l'attuale difformità localizzativa della Roggia tutelata dal Piano Paesaggistico rispetto a quanto approvato in occasione della var.18; la roggia, infatti, è stata localizzata nel Piano Paesaggistico regionale in corrispondenza del sito in esame. Si segnala, pertanto, che sebbene gli interventi di variante si traducano nel totale rispetto della fascia di rispetto evidenziata dal Piano Paesaggistico in quanto vigente, non si riscontrano allo stato attuale i termini per una sua effettiva tutela.

Elaborato di sintesi

IL PPR NEI TERRITORI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<u>Ambiti di paesaggio (conoscenza, peculiarità, compromissioni, obiettivi di qualità - NTA PPR: art.16, co.6)</u> - Considerazione delle analisi contenute nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e delle relative invarianti; - predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza a obiettivi, indirizzi, direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio;	AP7 Alta Pianura Pordenonese. La superficie interessa, tra le invarianti strutturali, l'Ecotopo con funzione di connettivo "<u>tessuto connettivo rurale</u>" identificato con "07102 area rurale tra San Leonardo Valcellina e San Quirino". Si è ritenuto opportuno introdurre nel PS lo specifico capitolo 5.5bis "Zona EQ" precisandone OBIETTIVI e STRATEGIE; nel sottocapitolo 5.5bis.2 "STRATEGIE" vengono richiamate le indicazioni di Disciplina d'uso di pag.74 dell'AP7: "(...) 5.5bis.1 OBIETTIVI (...) 5.5bis.2 STRATEGIE (...) - Conservazione, ripristino e incremento degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate; (...)" Alla luce dell'attuale stato dell'arte della componente vegetale dell'area, interessata dall'Habitat "D6 Boschetti nitrofilo a Robinia pseudacacia e Sambucus nigra", la variante recepisce, inoltre, "(...) la conservazione, il ripristino e l'incremento (...) degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate", prevedendo la conservazione dei boschetti di robinia anche all'interno del grafico "Allegato 1" delle NdiA; in merito, non potranno essere ridotti i filari e i boschetti di robinia che rientrano all'interno della zona EQ, specificatamente all'interno del perimetro del PAC.	Nessuna modifica rispetto allo shape PPR. Recepimento di obiettivi e adempimenti nelle NdiA e nell'azonamento della variante.
<u>Morfotipi (NTA PPR: art.17, commi 4 e 5)</u> - Riscontro rispetto alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi con riferimento particolare a quelli individuati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - eventuale integrazione del quadro conoscitivo del PPR (anche a superamento di eventuali discordanze tra stato dei luoghi e informazione di PPR).		

<u>Siti UNESCO</u> (NTA PPR: <i>art.18, co.1</i>) - Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza alla disciplina contenuta nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e di eventuali piani di gestione vigenti.</i>		
<u>Aree compromesse e degradate</u> (NTA PPR: <i>art.33, commi 7 e 8</i>) - Eventuale individuazione di aree riportate nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio e nella Banca dati del Paesaggio;</i> - Eventuale predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, direttive del PPR e agli obiettivi di qualità riportati nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;</i> - eventuale integrazione della Banca dati del Paesaggio.		
<u>Rete ecologica</u> (NTA PPR: <i>art.43, commi 3 e 4</i>) - Considerazione di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio;</i> - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;	In riferimento alla tav.PS3 "Parte strategica - le reti" del PPR, specificatamente alle tematiche individuate dal grafico entro il contesto interessato dalla variante, si rileva, per il sistema della Rete ecologica, l'ecotopo "connettività". <u>Si ritiene che le misure adottate nei riguardi della Roggia (introducendo una fascia di mitigazione) nonché quelle previste per il contenimento dell'uso del suolo (individuando specifici perimetri di inviluppo) e per la tutela dei boschetti di robinia possano ritenersi sufficienti a valorizzare l'ecosistema dell'area.</u>	
<u>Rete dei beni culturali</u> (NTA PPR: <i>art.44, commi 4, 5 e 7</i>) - Coerenza <i>nei</i> riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, in riferimento a: - edifici di rilevanza storico culturale o archeologica; - elementi o immobili, compreso idoneo contesto, già tutelati o privi di provvedimento di tutela di interesse paesaggistico; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale, strettamente relazionati con il contesto, equiparati ad <i>Ulteriori contesti</i> della Rete dei beni culturali; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario, inclusi nelle <i>Schede dei poli di alto valore simbolico</i> e nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.</i>		
Ricognizione aree archeologiche / a rischio / potenziale archeologico conosciute dalla strumentazione urbanistica vigente o precedenti		

Rete della mobilità lenta (NTA PPR: art.45, co.3)

- Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR;
- coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio;
- coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;

In riferimento alla tav.PS3 "Parte strategica - le reti" del PPR, specificatamente alle tematiche individuate dal grafico entro il contesto interessato dalla variante, si rileva, per il sistema della Rete di mobilità lenta, tra le *Linee notevoli strategie modalità lenta* individua quella di **"Rafforzare realizzare connessioni ciclopedonali tra percorsi.**

Si ritiene che le misure adottate nei riguardi della Roggia nonché quelle previste per il contenimento dell'uso del suolo e per la tutela dei boschetti di robinia possano ritenersi sufficienti a promuovere la mobilità lenta. Inoltre, la stessa attività ippica promossa con la variante all'interno dell'area in oggetto contribuisce ad incentivare, di per sé, una fruizione lenta e sostenibile del territorio.

BENI PAESAGGISTICI (ART.136 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (Beni paesaggistici di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art.19 - allegati da n.22 a n.62)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
- Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso, come da Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art.19, commi 2, 3, 4 e 6);		
- Ove presenti rappresentazione dei beni tutelati (NTA PPR: art.19, commi 1, 2, 3, 5 e 6);		
- Per i comuni di Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Polcenigo e per le grotte di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 1996, n.4046 (sul BUR S.S. n.30 del 11 ottobre 1996 - L. 1497/1939, art.1 - <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art.1, co.1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste</i>), applicazione delle misure di tutela contenute negli atti di cui all'art.19, comma 6 delle NTA del PPR.		

BENI PAESAGGISTICI (ART.142 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art.142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art.20 ad art.34);	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
-Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso (NTA PPR): <u>art.21, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art.22, commi 5, 6 e 7;</u> <u>art.23, commi 6, 7 e 8;</u> <u>art.25, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art.26, comma 3;</u> <u>art.27, commi 4, 5, 6, 7 e 8;</u> <u>art.28, commi 11, 12 e 13;</u> <u>art.29, commi 8 e 9;</u> <u>art.30, commi 3, 4 e 6;</u> <u>art.31, commi 4, 5 e 6).</u>	Le modifiche interessano l'area di tutela (parte III^, c.1, lett.c), art.142, D.Lgs. 42/2004) denominata "Roggia San Foca, S.Quirino e Cordenons". Viene istituita una fascia di protezione verde di 3m in prossimità del corso d'acqua erroneamente identificato come "Roggia San Foca, S.Quirino e Cordenons". La fascia denominata "FASCIA DI MITIGAZIONE" risulta ineditabile nell'ambito della Roggia, destinata esclusivamente a interventi di carattere paesaggistico, dal momento che non è consentita alcuna attività edilizia se non nei limiti di insediamento dei ricoveri animali con specifiche caratteristiche. A tal riguardo, si integra l'art.42BIS - Zona EQ per attività e attrezzature ippiche delle NdiA con il comma 5.FASCIA DI MITIGAZIONE, introducendo la seguente dicitura: "5.FASCIA DI MITIGAZIONE La fascia di rispetto, denominata "FASCIA DI MITIGAZIONE" (30m) è interessata unicamente da interventi a verde arbustivo e arboreo; è, pertanto, ineditabile fatta eccezione per la realizzazione di recinzioni preposte all'esercizio di attività ippiche sportive all'aperto, o ricoveri animali." In merito a quest'ultimo aspetto, si recepisce, inoltre, quanto indicato dal comma 8 lett.c 5) delle NTA del PPR introducendo nell'art.42BIS co.5 la seguente dicitura: "(...) Entro tale fascia è ammessa la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero (paddock), ovvero funzionali allo svolgimento di attività ludico-didattiche riferibili all'ambito ippico. Tali strutture dovranno essere realizzate in materiali ecocompatibili. (...)"	In merito alla "Roggia di S.Foca, S.Quirino e Cordenons", il Comune di San Quirino si è espresso denunciando l'attuale difformità localizzativa della Roggia tutelata dal Piano Paesaggistico rispetto a quanto approvato in occasione della var.18; la roggia, infatti, è stata posizionata nel Piano Paesaggistico regionale in corrispondenza del sito in esame. Si segnala, pertanto, che sebbene gli interventi di variante si traducano nel totale rispetto della fascia di rispetto evidenziata dal Piano Paesaggistico in quanto vigente, non si riscontrano allo stato attuale i termini per una sua effettiva tutela. Si mette, quindi, in evidenza il mancato recepimento da parte del PPR FVG dei contenuti della Variante al PRGC n.18 approvata con Delibera del C.C. n.64 del 05/06/1997 e dalla Regione nel 1998. Vedasi capitolo "2.1 Ulteriori osservazioni" della Relazione di variante.

La fascia è, pertanto, inedificabili ed è vietato ogni tipo di intervento edilizio quali pavimentazioni, spazi per parcheggio e/o attività sportive, che richieda la realizzazione di opere d'arte. Entro tale fascia di rispetto le previsioni di progetto a verde dovranno contenere la specifica degli impianti vegetali con l'indicazione e localizzazione delle essenze arboree ed arbustive da piantumare.

Relativamente alle **direttive** disposte con il co.7 dell'art.23 delle NTA del PPR:

-si precisa la definizione azzonativa in ampliamento della zona omogenea esistente, si localizzano gli interventi entro un range superficiale, si determina il dettaglio della destinazione d'uso;

- vengono fissate le propedeuticità normative negli articoli specifici, indirizzate le progettualità edificatorie e ambientali-paesaggistiche.

Relativamente alle **prescrizioni d'uso** disposte con il co.8 dell'art.23 delle NTA del PPR:

-all'interno delle sottozone EQ.1 e EQ.2 vengono individuati specifici perimetri di inviluppo concentrando l'insediamento dei nuovi corpi di fabbrica in prossimità di superfici già parzialmente edificate ed urbanizzate puntualizzando i parametri ed i criteri di insediamento per le nuove volumetrie nell'art.42BIS delle NdiA:

- specificatamente agli interventi previsti, le NdiA convergono con le prescrizioni d'uso dettate al co.8 relativamente

all'inammissibilità della lett.a) ai punti 1), 4) 8); gli interventi di nuova costruzione non prevedono l'alterazione della morfologia fluviale né comportano l'occlusione la vista dal corso d'acqua di beni culturali;

- specificatamente agli interventi previsti, le NdiA indicano le modalità progettuali ed attuative d'intervento, nell'ambito dei disposti del co.8 relativamente alla lett.b) al punto 1) al fine di evitare l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;

- vengono definiti

	caratteristiche e parametri urbanistici in maniera tale da garantire l'inserimento armonioso all'interno del paesaggio circostante con particolare attenzione al bene tutelato; - le attività previste dovranno privilegiare l'uso di tecnologie ecocompatibili e l'inserimento secondo i principi, modalità, tecnologie e materiali disposti nell'articolo di norma specifici (co.6 CRITERI PER LA COSTRUZIONE DEI MANUFATTI dell'art.42BIS delle NdiA).	
- Ove rappresentati nel PPR dei beni tutelati (NTA PPR): <u>art.7, co.3;</u> <u>art.20, commi 2 e 3;</u> <u>art.21, comma 2;</u> <u>art.22, commi 2 e 4;</u> <u>art.23, commi 2 e 4;</u> <u>art.25, comma 2;</u> <u>art.26, comma 2;</u> <u>art.27, commi 2 e 3;</u> <u>art.28, commi 7 e 8;</u> <u>art.29, commi 5 e 6;</u> <u>art.30, comma 2;</u> <u>art.31, comma 2).</u> Per i territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, co.1, lett.g) del Codice, eventuali scostamenti rispetto al dato della Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, richiedono il parere favorevole dell'Ispettorato forestale della Regione.		
-Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici, ai sensi dell'art.143, co-4, lett.b) del D.Lgs. 42/2004: individuazione nelle varianti o nei piani, delle aree con alto grado di compromissione e individuazione (limitatamente a quelle riportate cartograficamente sul PPR) (NTA PPR: art.34). -Interventi ammessi, declinando i seguenti articoli delle NTA del PPR: art.21, comma 5, lett.e; art.22, comma 7, lett.e; art.23, comma 8, lett.e).		

PROPOSTE DI INCREMENTO DELLA TUTELA E DEL VALORE PAESAGGISTICO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR Coerenza con Ulteriori contesti (NTA del PPR: da art.37 ad art.42). -Predisposizione di norme tecniche di attuazione. Recepimento di misure di salvaguardia e di utilizzazione.	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERCAMBIO DATI?)
Ulteriori contesti – siti UNESCO (NTA PPR: art.18)		
Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse (NTA PPR: art.38)		
Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege (specchi d'acqua, pertinenze idrauliche, corsi d'acqua non iscritti negli elenchi, fasce di tutela di zone di interesse archeologico, beni archeologici e relative fasce di tutela) (NTA PPR: art.39)		
Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete dei beni culturali (comprensivi di eventuali aree funzionali alla protezione di coni ottici e vedute) (NTA PPR: art.41)		
Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete ecologica (siti Natura 2000, biotopi, Aree di reperimento) (NTA PPR: art.40)		
Altre categorie di Ulteriori contesti (geositi, grotte, strade panoramiche, alberi monumentali, viali e strade alberate, paesaggi della letteratura e della storia) (NTA PPR: art.42)		

GESTIONE E INTERSCAMBIO DEI DATI TERRITORIALI DELLA BANCA DATI DI PPR
(la tabella va riferita agli strati informativi di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA del PPR
interessati da modifiche e dovranno essere trasmessi solamente tali strati – le indicazioni
tecniche sono pubblicate sul sito della Regione)

Consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento (NTA PPR: art.55)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE – ELENCO SHAPE FILES STRATI INFORMATIVI MODIFICATI - COMPARAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E CON IL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO			
Nome layer/strato informativo	Oggetto modificato (ad es. uno o più gid)	Sintesi confronto PPR/PRGC/PCS - Esito (integrazione, revisione, nuovo oggetto, esclusione)	Modifica nel PPR (recepimento, proposta di modifica)	Riferimento nome - estratto art.55 delle NTA PPR

Elaborato di sintesi

IL PPR NEI TERRITORI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
<u>Ambiti di paesaggio (conoscenza, peculiarità, compromissioni, obiettivi di qualità - NTA PPR: art.16, co.6)</u> - Considerazione delle analisi contenute nelle Schede degli Ambiti di paesaggio e delle relative invarianti; - predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza a obiettivi, indirizzi, direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio;	AP7 Alta Pianura Pordenonese. La superficie interessa, tra le invarianti strutturali, l'Ecotopo con funzione di connettivo "<u>tessuto connettivo rurale</u>" identificato con "07102 area rurale tra San Leonardo Valcellina e San Quirino". Si è ritenuto opportuno introdurre nel PS lo specifico capitolo 5.5bis "Zona EQ" precisandone OBIETTIVI e STRATEGIE; nel sottocapitolo 5.5bis.2 "STRATEGIE" vengono richiamate le indicazioni di Disciplina d'uso di pag.74 dell'AP7: "(...) 5.5bis.1 OBIETTIVI (...) 5.5bis.2 STRATEGIE (...) - Conservazione, ripristino e incremento degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate; (...)" Alla luce dell'attuale stato dell'arte della componente vegetale dell'area, interessata dall'Habitat "D6 Boschetti nitrofilo a Robinia pseudacacia e Sambucus nigra", la variante recepisce, inoltre, "(...) la conservazione, il ripristino e l'incremento (...) degli elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite) e delle aree boscate", prevedendo la conservazione dei boschetti di robinia anche all'interno del grafico "Allegato 1" delle NdiA; in merito, non potranno essere ridotti i filari e i boschetti di robinia che rientrano all'interno della zona EQ, specificatamente all'interno del perimetro del PAC.	Nessuna modifica rispetto allo shape PPR. Recepimento di obiettivi e adempimenti nelle NdiA e nell'azonamento della variante.
<u>Morfotipi (NTA PPR: art.17, commi 4 e 5)</u> - Riscontro rispetto alle indicazioni dell'abaco dei morfotipi con riferimento particolare a quelli individuati nelle Schede degli Ambiti di paesaggio; - eventuale integrazione del quadro conoscitivo del PPR (anche a superamento di eventuali discordanze tra stato dei luoghi e informazione di PPR).		

<u>Siti UNESCO (NTA PPR: art.18, co.1)</u> - Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza alla disciplina contenuta nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco e di eventuali piani di gestione vigenti.</i>		
<u>Aree compromesse e degradate (NTA PPR: art.33, commi 7 e 8)</u> - Eventuale individuazione di aree riportate nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio e nella Banca dati del Paesaggio;</i> - Eventuale predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, direttive del PPR e agli obiettivi di qualità riportati nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;</i> - eventuale integrazione della Banca dati del Paesaggio.		
<u>Rete ecologica (NTA PPR: art.43, commi 3 e 4)</u> - Considerazione di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle <i>Schede degli Ambiti di paesaggio;</i> - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;	In riferimento alla tav.PS3 "Parte strategica - le reti" del PPR, specificatamente alle tematiche individuate dal grafico entro il contesto interessato dalla variante, si rileva, per il sistema della Rete ecologica, l'ecotopo "connettività". <u>Si ritiene che le misure adottate nei riguardi della Roggia (introducendo una fascia di mitigazione) nonché quelle previste per il contenimento dell'uso del suolo (individuando specifici perimetri di inviluppo) e per la tutela dei boschetti di robinia possano ritenersi sufficienti a valorizzare l'ecosistema dell'area.</u>	
<u>Rete dei beni culturali (NTA PPR: art.44, commi 4, 5 e 7)</u> - Coerenza <i>nei</i> riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR; - coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, in riferimento a: - edifici di rilevanza storico culturale o archeologica; - elementi o immobili, compreso idoneo contesto, già tutelati o privi di provvedimento di tutela di interesse paesaggistico; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale, strettamente relazionati con il contesto, equiparati ad <i>Ulteriori contesti</i> della Rete dei beni culturali; - immobili singoli o di complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario, inclusi nelle <i>Schede dei poli di alto valore simbolico</i> e nelle <i>Schede dei siti inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.</i>		
Ricognizione aree archeologiche / a rischio / potenziale archeologico conosciute dalla strumentazione urbanistica vigente o precedenti		

Rete della mobilità lenta (NTA PPR: art.45, co.3)

- Coerenza nei riguardi di componenti riconosciute e graficamente individuate sul PPR;
- coerenza rispetto agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive contenuti nelle Schede degli Ambiti di paesaggio;
- coerenza delle norme tecniche di attuazione della variante o del piano, rispetto alle componenti di PPR;

In riferimento alla tav.PS3 "Parte strategica - le reti" del PPR, specificatamente alle tematiche individuate dal grafico entro il contesto interessato dalla variante, si rileva, per il sistema della Rete di mobilità lenta, tra le *Linee notevoli strategie modalità lenta* individua quella di **"Rafforzare realizzare connessioni ciclopedonali tra percorsi.**

Si ritiene che le misure adottate nei riguardi della Roggia nonché quelle previste per il contenimento dell'uso del suolo e per la tutela dei boschetti di robinia possano ritenersi sufficienti a promuovere la mobilità lenta. Inoltre, la stessa attività ippica promossa con la variante all'interno dell'area in oggetto contribuisce ad incentivare, di per sé, una fruizione lenta e sostenibile del territorio.

BENI PAESAGGISTICI (ART.136 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (Beni paesaggistici di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art.19 - allegati da n.22 a n.62)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
- Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso, come da Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico (NTA PPR: art.19, commi 2, 3, 4 e 6);		
- Ove presenti rappresentazione dei beni tutelati (NTA PPR: art.19, commi 1, 2, 3, 5 e 6);		
- Per i comuni di Lignano Sabbiadoro, Pordenone, Polcenigo e per le grotte di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 1996, n.4046 (sul BUR S.S. n.30 del 11 ottobre 1996 - L. 1497/1939, art.1 - <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'art.1, co.1, della Legge 1497/1939, nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste</i>), applicazione delle misure di tutela contenute negli atti di cui all'art.19, comma 6 delle NTA del PPR.		

BENI PAESAGGISTICI (ART.142 DEL CODICE)		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR (beni paesaggistici tutelati per legge di cui all'art.142 del D.Lgs 42/2004) (NTA PPR: da art.20 ad art.34);	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERSCAMBIO DATI)
-Predisposizione di norme tecniche di attuazione, in coerenza agli indirizzi, alle direttive e in recepimento di prescrizioni d'uso (NTA PPR): <u>art.21, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art.22, commi 5, 6 e 7;</u> <u>art.23, commi 6, 7 e 8;</u> <u>art.25, commi 3, 4 e 5;</u> <u>art.26, comma 3;</u> <u>art.27, commi 4, 5, 6, 7 e 8;</u> <u>art.28, commi 11, 12 e 13;</u> <u>art.29, commi 8 e 9;</u> <u>art.30, commi 3, 4 e 6;</u> <u>art.31, commi 4, 5 e 6).</u>	Le modifiche interessano l'area di tutela (parte III^, c.1, lett.c), art.142, D.Lgs. 42/2004) denominata "Roggia San Foca, S.Quirino e Cordenons". Viene istituita una fascia di protezione verde di 3m in prossimità del corso d'acqua erroneamente identificato come "Roggia San Foca, S.Quirino e Cordenons". La fascia denominata "FASCIA DI MITIGAZIONE" risulta ineditabile nell'ambito della Roggia, destinata esclusivamente a interventi di carattere paesaggistico, dal momento che non è consentita alcuna attività edilizia se non nei limiti di insediamento dei ricoveri animali con specifiche caratteristiche. A tal riguardo, si integra l'art.42BIS - Zona EQ per attività e attrezzature ippiche delle NdiA con il comma 5.FASCIA DI MITIGAZIONE, introducendo la seguente dicitura: "5.FASCIA DI MITIGAZIONE La fascia di rispetto, denominata "FASCIA DI MITIGAZIONE" (30m) è interessata unicamente da interventi a verde arbustivo e arboreo; è, pertanto, ineditabile fatta eccezione per la realizzazione di recinzioni preposte all'esercizio di attività ippiche sportive all'aperto, o ricoveri animali." In merito a quest'ultimo aspetto, si recepisce, inoltre, quanto indicato dal comma 8 lett.c 5) delle NTA del PPR introducendo nell'art.42BIS co.5 la seguente dicitura: "(...) Entro tale fascia è ammessa la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero (paddock), ovvero funzionali allo svolgimento di attività ludico-didattiche riferibili all'ambito ippico. Tali strutture dovranno essere realizzate in materiali ecocompatibili. (...)"	In merito alla "Roggia di S.Foca, S.Quirino e Cordenons", il Comune di San Quirino si è espresso denunciando l'attuale difformità localizzativa della Roggia tutelata dal Piano Paesaggistico rispetto a quanto approvato in occasione della var.18; la roggia, infatti, è stata posizionata nel Piano Paesaggistico regionale in corrispondenza del sito in esame. Si segnala, pertanto, che sebbene gli interventi di variante si traducano nel totale rispetto della fascia di rispetto evidenziata dal Piano Paesaggistico in quanto vigente, non si riscontrano allo stato attuale i termini per una sua effettiva tutela. Si mette, quindi, in evidenza il mancato recepimento da parte del PPR FVG dei contenuti della Variante al PRGC n.18 approvata con Delibera del C.C. n.64 del 05/06/1997 e dalla Regione nel 1998. Vedasi capitolo "2.1 Ulteriori osservazioni" della Relazione di variante.

La fascia è, pertanto, inedificabili ed è vietato ogni tipo di intervento edilizio quali pavimentazioni, spazi per parcheggio e/o attività sportive, che richieda la realizzazione di opere d'arte. Entro tale fascia di rispetto le previsioni di progetto a verde dovranno contenere la specifica degli impianti vegetali con l'indicazione e localizzazione delle essenze arboree ed arbustive da piantumare.

Relativamente alle **direttive** disposte con il co.7 dell'art.23 delle NTA del PPR:

-si precisa la definizione azzonativa in ampliamento della zona omogenea esistente, si localizzano gli interventi entro un range superficiale, si determina il dettaglio della destinazione d'uso;

- vengono fissate le propedeuticità normative negli articoli specifici, indirizzate le progettualità edificatorie e ambientali-paesaggistiche.

Relativamente alle **prescrizioni d'uso** disposte con il co.8 dell'art.23 delle NTA del PPR:

-all'interno delle sottozone EQ.1 e EQ.2 vengono individuati specifici perimetri di inviluppo concentrando l'insediamento dei nuovi corpi di fabbrica in prossimità di superfici già parzialmente edificate ed urbanizzate puntualizzando i parametri ed i criteri di insediamento per le nuove volumetrie nell'art.42BIS delle NdiA:

- specificatamente agli interventi previsti, le NdiA convergono con le prescrizioni d'uso dettate al co.8 relativamente

all'inammissibilità della lett.a) ai punti 1), 4) 8); gli interventi di nuova costruzione non prevedono l'alterazione della morfologia fluviale né comportano l'occlusione la vista dal corso d'acqua di beni culturali;

- specificatamente agli interventi previsti, le NdiA indicano le modalità progettuali ed attuative d'intervento, nell'ambito dei disposti del co.8 relativamente alla lett.b) al punto 1) al fine di evitare l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;

- vengono definiti

	caratteristiche e parametri urbanistici in maniera tale da garantire l'inserimento armonioso all'interno del paesaggio circostante con particolare attenzione al bene tutelato; - le attività previste dovranno privilegiare l'uso di tecnologie ecocompatibili e l'inserimento secondo i principi, modalità, tecnologie e materiali disposti nell'articolo di norma specifici (co.6 CRITERI PER LA COSTRUZIONE DEI MANUFATTI dell'art.42BIS delle NdiA).	
- Ove rappresentati nel PPR dei beni tutelati (NTA PPR): <u>art.7, co.3;</u> <u>art.20, commi 2 e 3;</u> <u>art.21, comma 2;</u> <u>art.22, commi 2 e 4;</u> <u>art.23, commi 2 e 4;</u> <u>art.25, comma 2;</u> <u>art.26, comma 2;</u> <u>art.27, commi 2 e 3;</u> <u>art.28, commi 7 e 8;</u> <u>art.29, commi 5 e 6;</u> <u>art.30, comma 2;</u> <u>art.31, comma 2).</u> Per i territori coperti da foreste e da boschi - articolo 142, co.1, lett.g) del Codice, eventuali scostamenti rispetto al dato della Banca dati di PPR, dovuti alla correzione di errori non conseguenti a mere specificazioni di scala, richiedono il parere favorevole dell'Ispettorato forestale della Regione.		
-Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici, ai sensi dell'art.143, co-4, lett.b) del D.Lgs. 42/2004: individuazione nelle varianti o nei piani, delle aree con alto grado di compromissione e individuazione (limitatamente a quelle riportate cartograficamente sul PPR) (NTA PPR: art.34). -Interventi ammessi, declinando i seguenti articoli delle NTA del PPR: art.21, comma 5, lett.e; art.22, comma 7, lett.e; art.23, comma 8, lett.e).		

PROPOSTE DI INCREMENTO DELLA TUTELA E DEL VALORE PAESAGGISTICO		
ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL PPR Coerenza con Ulteriori contesti (NTA del PPR: da art.37 ad art.42). -Predisposizione di norme tecniche di attuazione. Recepimento di misure di salvaguardia e di utilizzazione.	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE	
	(ELABORATI)	(GESTIONE E INTERCAMBIO DATI?)
Ulteriori contesti – siti UNESCO (NTA PPR: art.18)		
Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse (NTA PPR: art.38)		
Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege (specchi d’acqua, pertinenze idrauliche, corsi d’acqua non iscritti negli elenchi, fasce di tutela di zone di interesse archeologico, beni archeologici e relative fasce di tutela) (NTA PPR: art.39)		
Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete dei beni culturali (comprensivi di eventuali aree funzionali alla protezione di coni ottici e vedute) (NTA PPR: art.41)		
Ulteriori contesti riferiti alle componenti della Rete ecologica (siti Natura 2000, biotopi, Aree di reperimento) (NTA PPR: art.40)		
Altre categorie di Ulteriori contesti (geositi, grotte, strade panoramiche, alberi monumentali, viali e strade alberate, paesaggi della letteratura e della storia) (NTA PPR: art.42)		

GESTIONE E INTERSCAMBIO DEI DATI TERRITORIALI DELLA BANCA DATI DI PPR
(la tabella va riferita agli strati informativi di cui all'allegato all'art. 55 delle NTA del PPR
interessati da modifiche e dovranno essere trasmessi solamente tali strati – le indicazioni
tecniche sono pubblicate sul sito della Regione)

Consultazione, interscambio, verifica, aggiornamento (NTA PPR: art.55)	RISCONTRO DEL SOGGETTO PROPONENTE – ELENCO SHAPE FILES STRATI INFORMATIVI MODIFICATI - COMPARAZIONE DEGLI STRATI INFORMATIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, CON IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E CON IL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO			
Nome layer/strato informativo	Oggetto modificato (ad es. uno o più gid)	Sintesi confronto PPR/PRGC/PCS - Esito (integrazione, revisione, nuovo oggetto, esclusione)	Modifica nel PPR (recepimento, proposta di modifica)	Riferimento nome - estratto art.55 delle NTA PPR